Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 10 settembre 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1983, n. **456**.

Determinazione dei comandi e dei reparti territoriali della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 31 marzo 1966, n. 200, che ha modificato l'art. 6 della predetta legge n. 189 del 1959;

Vista la legge 2 dicembre 1980, n. 794, concernente adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982, n. 873, che ha incrementato gli organici della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1972, n. 311, che stabilisce il numero dei comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1981, n. 65, con il quale è stata istituita la zona centrale con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di istituire un nuovo comando di zona ed un comando di nucleo regionale di polizia tributaria in sede di particolare importanza economico-fiscale;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza sono così determinati:

n. 13 zone;

n. 20 legioni;

n. 11 nuclei regionali di polizia tributaria.

Art. 2.

I decreti presidenziali 24 maggio 1972, n. 311 e 22 gennaio 1981, n. 65, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1983

PERTINI

FORTE — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1983
Registro n. 40 *Finanze, foglio n.* 343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **457**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/81;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 75 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica - I gruppo - è inserito l'insegnamento di « fisica degli stati condensati ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **458**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, alle elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

letterature moderne comparate;
sociologia della letteratura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **459.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2331, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

medicina del traffico;
fisiopatologia digestiva;
chimica tossicologica forense;
istituzioni di anatomia ed istologia patologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **460.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57, relativo al corso di laurea in storia, allo elenco degli insegnamenti complementari delle lettere *C* e *D* è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

metodologia della ricerca storica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **461.**

Prelevamento di L. 2.109.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1983.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 è autorizzato il prelevamento, in termini di competenza e di cassa, di complessive L. 2.109.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1108. — Manutenzione, noleggio, ecc. . . . L. 200.000.000

Cap. 3543. — Indennità e rimborso spese, ecc. . . . » 500.000.000

Cap. 3545. — Indennità e rimborso spese, ecc. . . . . L. 185.000.000

Cap. 3813. — Indennità e rimborso spese, ecc. . . . . » 300.000.000

Cap. 3814. — Indennità e rimborso spese, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. 3815. — Indennità e rimborso spese, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. 3845. — Fitto di locali ed oneri accessori . . . . » 355.000.000

Cap. 3846. — Spese per il funzionamento, ecc. . . . . » 200.000.000

Cap. 3853. — Spese di rappresentanza . . . . » 10.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 6073. — Indennità e rimborso spese, ecc. . . . . L. 50.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese, ecc. . . . . L. 12.000.000

Cap. 2703. — Indennità e rimborso spese, ecc. . . . . » 30.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 4045. — Spese per il funzionamento, ecc. . . . . L. 40.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 5803. — Indennità e rimborso spese, ecc. . . . . L. 10.000.000

Ministero della sanità:

Cap. 1097. — Fitto di locali ed oneri accessori . . . . L. 150.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. 1095. — Fitto di locali ed oneri accessori . . . . L. 19.500.000

Ministero per i beni culturali ed ambientali:

Cap. 1065. — Fitto di locali ed oneri accessori . . . . L. 17.500.000

L. 2.109.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1983
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1983.

Determinazione delle serie speciali di monete per collezionisti di millesimo 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Considerato che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha proposto l'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere ad enti, associazioni e privati;

Ritenuto di dover stabilire in cinquecentomila il numero delle serie speciali di monete millesimo 1982;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle monete d'argento da L. 500, da inserire nelle serie speciali per collezionisti, è stabilito in cinquecentomila pezzi per il valore nominale di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti.

Art. 2.

Il numero delle serie speciali per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica e L. 500 d'argento, viene fissato per l'anno 1982 in cinquecentomila.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1983

PERTINI

GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1983
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 139

(5163)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 settembre 1983.

Istituzione di tre nuove serie di buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 547 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che stabilisce, fra l'altro, che i buoni ordinari del Tesoro sono distinti in quindici serie fino al valore massimo di un miliardo;

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato, e che tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza, la durata e la serie dei buoni;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state stabilite le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1983;

Visto l'art. 11 del citato decreto ministeriale 2 maggio 1983 che autorizza le sezioni di tesoreria provinciale, ferme restando le procedure amministrative e contabili, all'atto della emissione dei titoli a produrre un apposito unico documento contabile riassuntivo in sostituzione dei tagliandi «cedola interessi» che non hanno più corso;

Visto l'art. 21 del ripetuto decreto ministeriale 2 maggio 1983 con il quale è stabilito che le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, modificato con i successivi decreti per quanto riguarda la firma del direttore generale del Tesoro;

Ritenuta l'opportunità, per corrispondere alle esigenze degli operatori, di introdurre nuove serie di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite tre nuove serie di buoni ordinari del Tesoro per i valori a fianco indicati:

serie R valore L. 5.000.000.000;
» S » » 10.000.000.000;
» T » » 50.000.000.000.

I colori per la stampa calcografica sono:

L. 5.000.000.000 grigio;
» 10.000.000.000 arancio scuro;
» 50.000.000.000 violetto.

I titoli in questione non contengono il tagliando «cedola interessi» e recano la firma del direttore generale del tesoro «Mario Sarcinelli»; tutte le altre caratteristiche sono quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976 citato nelle premesse.

I buoni ordinari del Tesoro delle serie sopraindicate sono emessi a partire dal mese di ottobre 1983.

Art. 2.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro delle serie R, S e T di cui al precedente articolo muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne fanno parte integrante.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1983
Registro n. 40 *Tesoro, foglio n.* 244

(*Omissis*).

(5191)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 agosto 1983.

Trasferimento alla Phenix-Soleil vita S.p.a., in Roma, del portafoglio italiano e dell'intero complesso aziendale assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Assurances Generales de France Vie » e revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni nel ramo vita nei confronti della predetta rappresentanza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1983, con il quale la Phenix-Soleil vita S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e la riassicurazione dello stesso ramo nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Considerato che all'art. 2, ultimo comma, del citato decreto ministeriale 11 aprile 1983 e stabilito che la Phenix-Soleil vita S.p.a. « potrà iniziare l'attività assicurativa dopo aver eseguito la concentrazione dell'intero complesso aziendale assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia dell' "Assurances Generale de France Vie" »;

Vista l'istanza in data 20 giugno 1983, con la quale l'« Assurances Generales de France Vie » ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e condizioni concernenti il trasferimento, con effetto dal 1° gennaio 1983, del portafoglio italiano e dell'intero complesso aziendale assicurativo della propria rappresentanza generale per l'Italia alla Phenix-Soleil vita S.p.a.;

Visto l'estratto del verbale della riunione del consiglio di amministrazione dell'Assurances Generales de France Vie in data 18 maggio 1983, che ha deciso:

a) di riconfermare, salvo quanto previsto al successivo punto *b*), tutte le delibere della riunione del 9 luglio 1982 con le forme e le modalità che erano state definite per il trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo, riassicurativo e di capitalizzazione e dell'insieme delle attività e degli impegni della propria rappresentanza generale per l'Italia nella società Phenix-Soleil vita S.p.a.;

b) di stabilire al 31 dicembre 1982, la data per la valutazione dello stato patrimoniale della predetta rappresentanza e al 1° gennaio 1983 la data di effetto del trasferimento stesso;

c) di conferire nuovamente al sig. Michel Albert, presidente, la facoltà di delega ai signori Jean de Valon, nato a Bordeaux il 16 febbraio 1920 e/o Emilio Maria Bianchi, nato a Milano il 12 novembre 1939, tutti i poteri necessari, compresi quelli di sottoscrivere l'aumento di capitale sociale della Phenix-Soleil vita S.p.a., « affinché essi intervengono congiuntamente o disgiuntamento, per conto ed in nome dell'Assurances Generales de France Vie nella seduta dell'assemblea straordinaria della Phenix-Soleil vita S.p.a. che delibererà l'operazione di concentrazione con conferimento dell'azienda assicurativa e riassicurativa nei rami vita e capitalizzazione della rappresentanza generale dell'Assurances Generales de France Vie con il contestuale aumento di capitale sociale »;

Vista la procura in data 15 giugno 1983 a rogito sig. Yann Uguen notaio in Parigi, n. 546723 di repertorio n. 4920 di raccolta, con la quale il sig. Michel Albert, presidente dell'Assurances Generales de France Vie, conferisce ai signori Jean de Valon e/o Emilio Maria Bianchi su nominati tutti i poteri necessari per il trasferimento dell'azienda in parola alla Phenix-Soleil vita S.p.a. e per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di quest'ultima;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria in data 24 giugno 1983, della Phenix-Soleil vita S.p.a., alla presenza del già citato sig. Emilio Maria Bianchi, che ha deliberato: di aumentare il capitale sociale da lire un miliardo a lire 2 miliardi mediante emissione di 100.000 azioni del valore nominale di L. 10.000 cadauna; di stabilire che le suddette azioni devono essere liberate con conferimenti in natura e precisamente con il conferimento dell'azienda assicurativa italiana e del relativo portafoglio dei rami vita e capitalizzazione dell'Assurances Generales de France Vie; di approvare il conferimento di cui sopra a liberazione delle azioni da emettere;

Considerato che con il trasferimento di cui trattasi si verificano le condizioni e sussistono le garanzie prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari;

Vista la domanda in data 30 giugno 1983, con la quale l'Assurances Generales de France Vie, con sede in Parigi, chiede la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nei rami vita e capitalizzazione della propria rappresentanza in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e degli articoli 127 e 128 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sono approvate le deliberazioni e condizioni del trasferimento del portafoglio italiano e del complesso aziendale assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia dell'« Assurances Generales de France Vie » con sede in Roma, alla « Phenix-Soleil vita S.p.a. », con sede in Roma.

Art. 2.

E' decaduta l'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 64 del regio decreto 29 aprile 1923, n. 966, alla rappresentanza generale per l'Italia della società francese Assurances Generales de France Vie, all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni nel ramo vita.

Roma, addì 4 agosto 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(5152)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località, è prolungata per un trimestre.

(5194)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garfide di Pieve Fosciana (Lucca), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garfide di Pieve Fosciana (Lucca), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garfide di Pieve Fosciana (Lucca), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Cisa, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emerson Electronics, in liquidazione, con sede in Firenze, uffici e magazzini in Firenze e Calenzano (Firenze), è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo americana Prentice, con sede in Milano e stabilimento a Brugherio (Milano), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patalec - Cem, stabilimento di Cassano Magnago (Varese), è prolungata al 28 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat cavi, con sede in Torino e stabilimenti in Settimo Torinese (Torino) ed Ascoli Piceno nonché uffici di vendita nazionali, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arti grafiche Vincenzo Bona, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 novembre 1982 al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo finanziario tessile, con sede in Torino - stabilimenti vari e filiali in tutta Italia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1983 al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Regina industria, con sede in Cinisello Balsamo e stabilimento in Olginate (Como), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia, è prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridalma, con sede in Anagni (Frosinone), è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridalma, con sede in Anagni (Frosinone), è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Frau Dauniè confezioni, con sede legale in Milano e stabilimento in Treviglio (Bergamo), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Frau Dauniè confezioni, con sede legale in Milano e stabilimento in Treviglio (Bergamo), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Frau Dauniè confezioni, con sede legale in Milano e stabilimento in Treviglio (Bergamo), è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Frau Dauniè confezioni, con sede legale in Milano e stabilimento in Treviglio (Bergamo), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sacfem di Arezzo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ema - Officine meccaniche, con sede e stabilimento in Novara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 settembre 1982 al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, è prolungata a trentatre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carello industriale di Torino, è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.A. di Cassino (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Olin Division Winchester di Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 dicembre 1982 al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ansafone elettronica di Pomezia (Roma), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.V.E. - Anonima veritas editrice di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1983 al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comec, con sede in Verona e stabilimento in San Bonifacio, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ruffini di Cascine Vica Rivoli (Torino), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria laterizi Ciliberto di Crotone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 agosto 1982 al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 agosto 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMER - Industrie metalmeccaniche riunite - stabilimento ferroviario di Palermo e stabilimento carpenteria di Carini (Palermo), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(5110)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Edmondo De Amicis », società cooperativa edilizia a r.l., in Alessandria, costituita il 24 giugno 1963 con atto a rogito del notaio Ermanno Nello Rella, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il dott. Adelmo Brustia.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « D.E.V.A. - Distribuzione e vendita alimentari - Società cooperativa di lavoro a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio Nicola Ruffolo, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi, l'avv. Amilcare Dorigo.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Sabrimar », in Marino (Roma), costituita per rogito notaio Pietro Cicconetti, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv Severino Serrao.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 il dott. Giacomino *Alonni è stato nominato commissario liquidatore della società* cooperativa « Lavoratori di Escalaplano », in Escalaplano (Nuoro), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 febbraio 1959 in sostituzione del signor Lucio Mereu.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 il dott. Salvatore Ferreri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « ACLI S. Narciso », con sede in Ploaghe (Sassari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 16 giugno 1965 in sostituzione del ragioniere Salvatore Secchi.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società « Cooperativa farmaceutica - CO.FA. », in Milano, costituita per rogito notaio Benigno Vassalli, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi l'on. Pierino Azimonti.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 il dott. Giuseppino Balia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Delle Vittorie », in Ierzu (Nuoro), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 27 agosto 1981 in sostituzione del dott. Martino Corda.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 l'avv. Mario Fimiani è stato nominato membro del collegio dei commissari liquidatori della società cooperativa « Cantina sociale Alto Monferrato », in Tonco Monferrato (Asti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 ottobre 1971, in sostituzione del prof. Aldo Moriniello, deceduto.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983, l'avv. Giovanni Sassu è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa fra produttori di calce dell'isola di Tavolara, in Olbia (Sassari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° febbraio 1967 in sostituzione dell'avv. Gian Carlo Belvisi.

(5187-5195)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 18 giugno 1983: « Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani ». (Decreto ministeriale pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 183 del 6 luglio 1983).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, al quinto comma delle premesse, dove è scritto: « *4* punti pesanti », leggasi: « *3* punti pesanti ».

(5153)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Umbria e Basilicata.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate, è stato dichiarato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81 l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi *indicati a fianco di ciascuna provincia:*

Decreto ministeriale 3 agosto 1983, *n.* 1059

REGIONE UMBRIA

Perugia:

piogge intense e conseguente movimento franoso del 22 dicembre 1982 in varie località del territorio dei comuni di Valfabbrica e Assisi;

piogge intense e conseguenti movimenti franosi del 10, 11 e 12 febbraio 1983 in varie località del comune di Todi.

Decreto ministeriale 3 *agosto* 1983, *n.* 1060

REGIONE BASILICATA

Potenza: movimento franoso del 27 febbraio e 1° marzo 1983 in parte del territorio del comune di Marsico Nuovo.

Le regioni, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(5196)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Udine ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Udine 13 giugno 1983, n. 2687/40306/A.S., l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad acquistare dall'istituto « Mons. F. Tomadini », per la somma di L. 75.000.000, l'ex chiesa adiacente al complesso immobiliare ex istituto Tomadini in Udine, per adibirla ad usi universitari.

(5168)

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione ad aggiornare i risultati delle analisi riportate sull'etichetta dell'acqua minerale « Amerino » di Acquasparta.

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 agosto 1983, n. 517, la S.p.a. S.A.M.I.T., in Acquasparta (Terni), è stata autorizzata a riportare sulle etichette che contraddistinguono i contenitori di vetro della capacità di ml 920 dell'acqua minerale naturale denominata « Amerino », i risultati delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche eseguite il 15 e il 28 giugno 1983 rispettivamente dall'istituto di igiene dell'Università di Perugia e dal servizio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale n. 23 di Arezzo. Al decreto è allegato un esemplare dell'etichetta corredata dal bollino di spalla e dal collarino.

(5028)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Pozza di Fassa

Con deliberazione 2 giugno 1983, n. 5734, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2496/2 comune catastale di Pozza di Fassa, dal demanio al patrimonio provinciale e di attribuire, ai sensi dell'art. 946 del codice civile, la particella fondiaria stessa, ai proprietari frontisti, che provvederanno all'intavolazione e alla voltura del diritto di proprietà a proprio favore.

(5188)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi quattro posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

facoltà di economia e commercio . posti 4
gruppo n. 21 » 4

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi - Ufficio del personale docente - Via Saffi n. 2 - Urbino, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale docente dell'Università degli studi di Urbino.

(5193)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 15, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di scienza politica, largo Zecca, 8/18 - Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 ottobre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 5 ottobre 1983, ore 9.

(5159)

MINISTERO DELLA DIFESA

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (VASCA NAVALE)

Concorsi a posti di collaboratore del ruolo amministrativo e di operatore tecnico-professionale con specializzazione verniciatore.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore del ruolo amministrativo. Titolo di studio richiesto: laurea in giurisprudenza o laurea in economia e commercio.

Per il predetto concorso i candidati dovranno possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge.

Il termine per la presentazione delle domande scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici dell'Istituto in via Corrado Segre, 60 - Roma.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico-professionale con specializzazione verniciatore. Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Per il predetto concorso i candidati dovranno possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici dell'Istituto in via Corrado Segre, 60 - Roma.

(5174)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a duecento posti di consigliere amministrativo

Le prove scritte del concorso pubblico a duecento posti di consigliere amministrativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983, avranno luogo in Roma nei giorni 30 e 31 ottobre 1983, con inizio alle ore otto. Con successivo avviso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1983, saranno resi noti gli edifici presso cui si svolgeranno le suddette prove.

(5161)

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige al concorso, per titoli ed esami, riservato ai vigili volontari in congedo, per la copertura di complessivi mille posti nella qualifica di vigile del fuoco. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 221 del 12 agosto 1983).

Nel concorso citato in epigrafe, a pag. 6483, all'art. 2 (posti disponibili), in corrispondenza della regione Lombardia, dove è scritto:

« Pavia:
comando provinciale . posti *6* »

deve leggersi:

« Pavia:
comando provinciale . posti *2* ».

(5198)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 30, IN SERIATE

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Operatore professionale di prima categoria - coordinatore:

tre posti di capo-sala presso il presidio ospedaliero di Seriate;
due posti di capo-sala presso il presidio ospedaliero di Calcinate;
due posti di capo-sala presso il presidio ospedaliero di Trescore Balneario;
un posto di capo-sala da assegnare alle attività didattiche;
un posto di ostetrica - presidio ospedaliero di Seriate;
due posti di ostetrica - presidio ospedaliero di Calcinate.

Operatore professionale di prima categoria - collaboratore:

nove posti di infermiere professionale - presidio ospedaliero di Seriate;
nove posti di infermiere professionale - presidio ospedaliero di Calcinate;
otto posti di infermiere professionale - presidio ospedaliero di Trescore Balneario;
un posto di infermiere professionale - distretto sanitario di Grumello del Monte;
un posto di infermiere professionale - distretto sanitario di Trescore Balneario;
quattro posti di infermiere professionale per il servizio psichiatrico;
due posti di tecnico di radiologia - presidio ospedaliero di Trescore Balneario;
un posto di tecnico di radiologia - presidio ospedaliero di Calcinate.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Seriate (Bergamo).

(363/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria - coordinatore - ostetrica, per il presidio ospedaliero di Trescore Balneario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria - coordinatore - ostetrica, per il presidio ospedaliero di Trescore Balneario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Seriate (Bergamo).

(364/S)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di assistente di medicina presso l'ospedale valdese di Pomaretto

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina presso l'ospedale valdese di Pomaretto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(367/S)

REGIONE LIGURIA

Avviso di rettifica a concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali. (Concorsi pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 215 del 6 agosto 1983).

A rettifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe si comunica che il termine per la presentazione delle domande dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:

Unità sanitaria locale n. 3:
un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di psichiatria.

Unità sanitaria locale n. 4:
un posto di assistente di radiologia.

Unità sanitaria locale n. 8:
un posto di aiuto di medicina generale

Unità sanitaria locale n. 9:
un posto di primario di radiologia;
un posto di aiuto di psichiatria.

Unità sanitaria locale n. 11:
un posto di vice direttore sanitario.

Unità sanitaria locale n. 13:
un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Unità sanitaria locale n. 17:
un posto di aiuto di medicina generale.

Unità sanitaria locale n. 18:
un posto di primario di ostetricia e ginecologia,

scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata e non il quarantacinquesimo.

(368/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1983, n. **24**.

Modificazione del primo comma dell'art. 34 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48, recante norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 15 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nuova misura dell'indennità per i componenti del comitato di controllo

Il primo comma dell'art. 34 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti effettivi e supplenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni è corrisposta una indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio nella misura di:

L. 50.000 al presidente;

L. 37.500 agli altri componenti ».

Art. 2.

Decorrenza della nuova misura dell'indennità

La nuova misura delle indennità di presenza stabilita nell'articolo precedente ha effetto dal 1° gennaio 1983.

Art. 3.

Norma finanziaria

L'onere per l'attuazione della presente legge sarà imputato al cap. 250 dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1983 in poi e trova copertura finanziaria nella previsione del I settore, I programma, progetto *C*) del bilancio pluriennale approvato con l'art. 16 della legge regionale 7 aprile 1982, n. 17.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 13 luglio 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 *giugno* 1983 (*atto n.* 944) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 12 *luglio* 1983.

(4564)

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1983, n. **25**.

Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 20 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME PROGRAMMATICHE

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione della legge

La presente legge detta norme per la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, disciplinando anche i modi e gli strumenti per l'esercizio della pesca.

Sono soggette alla disciplina prevista dalla presente legge tutte le acque pubbliche e quelle private nei casi espressamente stabiliti.

Art. 2.

Studi e ricerche - carta ittica

La giunta regionale promuove ed attua studi e ricerche sull'ambiente, sulle condizioni fisico-biologiche delle acque, sulle specie acquatiche e sull'ittiofauna, sugli effetti dei diversi metodi e strumenti utilizzati nella pesca.

In particolare provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla redazione della carta ittica indicando le caratteristiche biogenetiche dei corsi d'acqua interessanti la pesca; la potenzialità produttiva delle acque nei riguardi della pesca e della piscicoltura e gli interventi tecnici atti ad aumentarne la produttività; le aree vocate per l'acquacoltura.

La carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie da immettere nelle acque ed aggiornata almeno ogni cinque anni.

Art. 3.

Comitato tecnico

Presso la giunta regionale è istituito il comitato tecnico consultivo regionale per la pesca.

Il comitato, nominato dal presidente della giunta regionale, è composto da undici membri esperti nelle materie attinenti la pesca designati:

tre dalla Università degli studi di Perugia esperti di idrologia e piscicoltura, zoologia e geografia;

uno da ciascuna delle amministrazioni provinciali di Perugia e Terni;

due dalle associazioni naturalistiche;

due dalle associazioni dei pescatori professionisti;

due dalle associazioni dei pescatori sportivi.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della giunta regionale.

Il comitato è organo di consulenza tecnico-amministrativa degli organi regionali, secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 4.

Programma triennale

La giunta regionale, sulla base della carta ittica di cui all'art. 2 ed in conformità alle previsioni del piano regionale di sviluppo, predispone la proposta di programma per la conservazione e l'incremento delle risorse ittiofaunistiche in collaborazione con le amministrazioni provinciali e il comitato tecnico di cui al precedente articolo.

Il programma prevede interventi diretti a promuovere:

l'incremento della pescosità dei corpi idrici mediante processi naturali di sviluppo delle specie ittiche, ripopolamenti integrativi, tutela della flora, della vegetazione acquicola e delle acque dall'inquinamento;

lo sviluppo delle attività economiche connesse all'esercizio della pesca ed il potenziamento delle strutture cooperative di produzione, lavorazione e commercio dei prodotti della pesca e piscicoltura;

l'educazione naturalistica e sportiva dei pescatori, dei giovani e degli operatori del settore.

Il programma è approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 18, ed è attuato mediante i programmi annuali stralcio di cui al successivo art. 6 ed ha validità triennale.

Art. 5.

Delega delle funzioni

L'esercizio delle funzioni amministrative, già di competenza degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pesca nelle acque interne, trasferite alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1977, n. 616, ivi comprese quelle esercitate dal Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, è delegato alle province.

La giunta regionale esercita poteri di vigilanza, indirizzo e coordinamento in ordine all'esercizio delle funzioni delegate in conformità agli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale.

Gli enti delegatari trasmettono alla giunta regionale, nell'ambito delle proposte di programma di cui all'art. 4, il rendiconto finanziario delle operazioni effettuate e una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della Regione. Il relativo importo sarà determinato annualmente con il programma di cui al medesimo art. 4.

Qualora gli enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni delegate, la giunta regionale, sentiti i medesimi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce nel compimento degli atti relativi.

Gli enti delegatari esercitano le funzioni di cui al presente articolo garantendo, attraverso la costituzione di consulte, adeguate forme di partecipazione delle categorie interessate alla programmazione e gestione degli interventi.

Le commissioni consultive per la pesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797 cessano la loro attività alla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 6.

Programmi annuali

Ciascuna provincia, sulla base del programma triennale e sentita la consulta di cui al precedente art. 5, elabora e trasmette alla giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno proposte di intervento nelle acque di propria competenza

Le proposte riguardano tra l'altro:

la istituzione, il rinnovo, la modificazione e la revoca delle zone di ripopolamento e frega di cui al successivo art. 7;

le previsione di cattura in dette zone;

le concessioni di piscicoltura di cui al successivo art. 26;

le concessioni di pesca professionale di cui al successivo art. 27.

La giunta regionale, valutate le proposte di cui ai precedenti commi, sentito il comitato tecnico di cui al precedente art. 3 e previo parere della competente commissione consiliare, delibera il programma annuale degli interventi per l'anno successivo.

Il programma è finanziato con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale.

Titolo II

TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DEL SUO AMBIENTE

Art. 7.

Zone di ripopolamento e frega

Le zone di ripopolamento e frega hanno lo scopo di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche e di fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento.

Esse sono istituite dalle province competenti per territorio nei limiti e in conformità al programma annuale di cui al precedente art. 6.

Nelle zone di ripopolamento e frega è vietata la pesca per tutto il periodo di durata del vincolo, che comunque, non potrà essere superiore a tre anni salvo rinnovo.

Art. 8.

Zone di protezione

Le province territorialmente competenti hanno la facoltà di istituire zone di protezione nelle quali è vietata la pesca ad una o più specie ittiche in quei tratti di bacino o corsi d'acqua dove si accertino eccezionali esigenze di tutela del patrimonio ittico.

Il divieto è limitato al periodo di tempo necessario a superare le cause che l'hanno motivato.

Art. 9.

Tutela dell'equilibrio biologico della fauna ittica

Qualora sia accertata l'esigenza di tutelare l'equilibrio biologico della fauna ittica, turbato dall'impoverimento eccessivo di una data specie o da una sua eccessiva presenza, può essere vietata, in tratti di bacino e corsi d'acqua, la pesca di una o più specie. Possono altresì essere disposte, con riferimento alla pesca delle stesse specie, particolari prescrizioni di tempo, di luoghi, di quantità e misura del pescato, in ordine all'uso di determinati attrezzi e di esche, in deroga alle disposizioni contenute nel regolamento di pesca di cui al successivo art. 20.

I relativi provvedimenti sono assunti dall'amministrazione provinciale competente per territorio ed hanno durata limitata al tempo necessario a superare le cause che li hanno determinati.

Art. 10.

Tabellazione in zone sottoposte a divieto temporaneo

Le zone nelle quali vige un divieto temporaneo di pesca sono delimitate a cura delle amministrazioni provinciali con apposite tabelle.

Art. 11.

Cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento

Le province territorialmente competenti autorizzano la cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento delle acque pubbliche, determinando i modi di prelievo e la destinazione del pesce catturato.

Art. 12.

Immissione di specie ittiche, animali acquatici in genere o specie ittiche estranee alla fauna locale

Ogni immissione di specie ittiche o in generale di animali acquatici nelle acque pubbliche deve essere autorizzata dalla amministrazione provinciale competente e deve essere contenuta nei limiti indicati dal programma annuale di cui al precedente art. 6.

La immissione di specie ittiche estranee al piano ittico è autorizzata dalla giunta regionale in forma sperimentale e controllata, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 3.

Art. 13.

Controlli sanitari

Il materiale ittico proveniente da catture o da allevamenti, anche quando sia accompagnato da certificato sanitario, prima di essere immesso nei corpi idrici deve essere assoggettato al controllo da parte dell'U.L.S.S. territorialmente competente.

Art. 14.

Secca dei corsi d'acqua e dei bacini

Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, che non abbiano regime stagionale, deve farne richiesta, salvo i

casi di cui all'ultimo comma del presente articolo, al presidente della provincia nel cui territorio sono collocate le apparecchiature o vengono costruite le opere necessarie.

Il presidente della provincia concede il relativo permesso contenente le prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio ittico nonché quelle per il successivo ripopolamento del corso posto in secca, da eseguirsi a spese del richiedente.

Qualora sia necessario interrompere corsi d'acqua o bacini in casi d'urgenza, deve essere data immediata comunicazione alla provincia territorialmente competente.

Art. 15.

Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua

I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che prevedono l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti devono prevedere, altresì, la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce.

In presenza di inamovibili e accertati ostacoli tecnici, saranno stabiliti congrui quantitativi annui di ripopolamento a spese del titolare delle opere.

Art. 16.

Estrazione di ghiaia e sabbia dal letto dei corsi d'acqua

E' vietata l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone di protezione, ripopolamento e frega.

A tale scopo le province danno comunicazione del provvedimento istitutivo all'autorità competente.

Lo scarico nelle acque pubbliche o in quelle private a questo collegate delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione a norma degli articoli 2 e 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e della normativa regionale.

Art. 17.

Concessioni di derivazioni di acque pubbliche

Nelle concessioni di derivazioni delle acque devono osservarsi le seguenti prescrizioni:

le bocche di presa debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi tra barra e barra, una luce massima di mm 20 allo scopo di impedire il passaggio del pesce;

tutti gli impianti di pompaggio compresi quelli per scopi irrigui devono essere muniti di apparati che impediscano il risucchio delle larve e degli avannotti;

i punti di presa delle derivazioni per scopi idroelettrici e comunque industriali oltre alle griglie devono essere muniti di apparati ad energia elettrica aventi caratteristiche tali da impedire il risucchio di ogni e qualsiasi specie della fauna ittica.

In sede di rilascio della concessione gli organi competenti, acquisito il parere della provincia interessata, possono inserire nel disciplinare ulteriori eventuali prescrizioni e misure, compreso l'onere di immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario.

Copia delle autorizzazioni concesse e dei disciplinari viene trasmessa alle province.

Il presidente della provincia territorialmente competente, accertata la mancata osservanza da parte dei concessionari delle norme per la tutela della fauna ittica, segnala le inadempienze alla giunta regionale anche agli effetti di una eventuale revoca e comunque per l'immediata sospensione della derivazione.

Titolo III

ESERCIZIO DELLA PESCA - LICENZE

Art. 18.

Esercizio della pesca e obbligo della licenza di pesca

Costituisce esercizio di pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica, ovvero all'uccisione o al richiamo della stessa ai fini di cattura.

L'esercizio della pesca è consentito solo nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzi previsti dalla presente legge e dal regolamento.

Sono vietati:

a) la pesca con le mani;

b) la pesca a strappo con canna o con lenza a mano, armate con ancoretta o amo privi di esca o con esca viva;

c) la pesca subacquea con attrezzature ausiliarie della respirazione;

d) la pesca con sangue o sostanze contenenti sangue;

e) la pesca con esche o composti contenenti attivanti chimici;

f) la pesca a traino o comunque con natanti in movimento ai possessori di licenze di tipo *B*);

g) la pesca prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, oppure smuovendo il fondo delle acque;

h) le pasture in qualsiasi forma nelle acque secondarie di categoria *A*);

i) l'utilizzazione di sorgenti luminose ai fini di attirare fauna ittica;

l) l'utilizzazione e la detenzione di larve della mosca carnaria nelle acque secondarie di categoria *A*) e l'uso dell'amo che abbia una distanza inferiore a mm 7 dalla punta dell'asta dello stesso;

m) l'abbandono di esche naturali, pesci e rifiuti lungo le rive dei corsi o specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;

n) la disposizione di reti da pesca a distanza inferiore a 40 metri da scale di monta, griglie e simili, macchine idrauliche, sbocchi di canali, cascate naturali e artificiali, arcate di ponti e sbarramenti;

o) la collocazione nei fiumi, torrenti, canali e altri corsi o bacini d'acqua di apparecchi fissi o mobili per la pesca, che occupino più della metà della sezione normale dello specchio d'acqua interessato;

p) l'uso del guadino, tranne che come mezzo ausiliario per l'esercizio della pesca con la canna e la bilancia.

Restano fermi gli altri divieti previsti dalla normativa statale vigente.

Art. 19.

Classificazione delle acque

Ai soli fini della pesca le acque della Regione sono classificate in principali e secondarie.

Sono principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e biologiche consentono la pesca anche con attrezzi di larga cattura.

Le acque secondarie sono distinte nelle seguenti categorie:

categoria *A*, quelle popolate prevalentemente da salmonidi distinte con apposita tabellazione;

categoria *B*, quelle restanti.

La classificazione delle acque e l'indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 20.

Art. 20.

Regolamento di pesca

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 3, predispone e trasmette al consiglio regionale il regolamento di pesca.

Il regolamento prevede:

a) la classificazione delle acque pubbliche in acque principali e secondarie ai sensi del precedente art. 19 e l'indicazione degli attrezzi, modalità e tempi di pesca in esse consentiti;

b) l'elenco e le caratteristiche degli attrezzi di grande cattura consentiti ai pescatori di mestiere;

c) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili;

d) le lunghezze minime totali che determinate specie devono avere raggiunto, perché la pesca, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati;

e) le prescrizioni generali di comportamento nell'esercizio della pesca;

f) le modalità dove è permessa la pesca subacquea in apnea ed il tipo di attrezzi consentiti.

Art. 21.

Obbligo della licenza

L'esercizio della pesca nelle acque interne della regione Umbria è subordinato, per i cittadini ivi residenti, al possesso della licenza rilasciata ai sensi degli articoli che seguono e, per

gli altri cittadini italiani e per gli stranieri, al possesso di analoga licenza rilasciata sul territorio nazionale secondo le norme statali e regionali vigenti.

I cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero possono ottenere il rilascio della licenza di pesca di cui al precedente comma alle stesse condizioni e con le stesse modalità di quelli residenti nella regione Umbria ovvero possono ottenere un permesso di pesca, equiparato alla licenza di categoria *B*, presso l'amministrazione provinciale competente per territorio. Il permesso di pesca non è soggetto alle tasse e sopratasse regionali, ha la validità di mesi tre e non può essere rinnovato nel corso dell'anno.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

a) i minori di età inferiore a 14 anni che esercitino la pesca con l'uso di una sola canna con o senza mulinello;

b) gli addetti agli impianti di piscicoltura, nonché il personale e gli utenti dei bacini di pesca a pagamento durante l'esercizio della loro attività.

Coloro i quali intendano esercitare la pesca per scopi scientifici, anche in tempo in cui sia vietata, devono richiedere una speciale autorizzazione all'amministrazione provinciale competente per territorio, la quale prescriverà le norme da osservare perché l'esercizio della pesca non sia rivolto ad altro fine.

Art. 22.

Tipi di licenza di pesca

La licenza di pesca viene concessa nei seguenti tipi:

1) Licenza di tipo *A*: autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione con l'uso degli attrezzi consentiti ai pescatori dilettanti e inoltre degli specifici attrezzi di larga cattura indicati nel regolamento di pesca.

2) Licenza di tipo *B*: autorizza i pescatori dilettanti allo esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso dei seguenti attrezzi: canne con o senza mulinello, armate con uno o più ami, mazzacchera.

Autorizza inoltre l'esercizio della pesca a piede asciutto a terra con bilancella di lato non superiore a m 1,50 e maglia da mm 15 montata su palo di manovra con o senza carrucola, nonché la pesca subacquea da praticarsi in apnea esclusivamente nelle località indicate nel regolamento di cui al precedente art. 20, da parte di pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 23.

Rilascio della licenza

La licenza di pesca viene rilasciata dall'amministrazione provinciale competente per territorio previo versamento della tassa di concessione regionale ai sensi della legge regionale n. 57 del 1980 e successive modificazioni. Ai soggetti in età tra i quattordici e i diciotto anni la licenza di pesca viene rilasciata previo assenso scritto dei genitori che esercitano la potestà sui figli minori o di chi esercita la tutela.

In caso di deterioramento o di smarrimento della licenza, il titolare può ottenere il duplicato. Il rilascio del duplicato, in caso di smarrimento, è subordinato alla denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza.

Le amministrazioni provinciali tengono un registro dei pescatori professionisti e uno dei pescatori sportivi.

Le licenze di pesca di tipo *A* e *B* hanno la durata di sei anni e possono essere rinnovate.

Art. 24.

Rilascio della licenza di tipo A

Alla domanda di concessione della licenza di tipo *A* deve essere allegata la certificazione della iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge 13 maggio 1958, n. 250.

Sono esenti dall'obbligo delle iscrizioni negli elenchi di cui al precedente comma i pescatori di professione pensionati per raggiunti limiti di età, purché all'atto del pensionamento risultino iscritti negli stessi elenchi. Sulla licenza di tipo *A* rilasciata ai minori di età fra i 14 e i 18 anni deve essere apposta la scritta « apprendista ». La licenza autorizza la pesca purché effettuata in collaborazione e sotto la responsabilità di altro pescatore di professione che sia maggiorenne.

Titolo IV

DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA - CONCESSIONI DI PISCICOLTURA - CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE - PESCA AGONISTICA.

Art. 25.

Diritti esclusivi di pesca

Le province effettuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca attualmente esistenti nelle acque pubbliche. A tal fine tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione alla provincia competente nel termine di cui sopra esibendo la documentazione probatoria.

Può essere disposta dalla giunta regionale la espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca esistenti nelle acque pubbliche, ai sensi del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

I diritti esclusivi di pesca trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 possono essere dati in concessione a scopo di pesca professionale. Nel caso in cui la concessione sia rilasciata a favore di cooperative, sono preferite quelle i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi.

Nelle acque date in concessione ai sensi del precedente comma, la pesca a scopo dilettantistico è consentita salvo diverse determinazioni dell'amministrazione provinciale competente.

Con l'atto di concessione sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, gli obblighi a carico dei concessionari per assicurare la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, la pescosità delle acque, il ripopolamento e la vigilanza in concorso con le amministrazioni provinciali.

Art. 26.

Concessioni di piscicoltura

Possono essere date in concessione acque pubbliche a scopo di piscicoltura nei limiti ed in conformità alle indicazioni contenute nei programmi di cui all'art. 4.

Le concessioni sono rilasciate dall'amministrazione provinciale competente per territorio, con preferenza alle cooperative di pescatori di mestiere e loro consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi.

Le concessioni riguardanti acque del demanio dello Stato sono rilasciate ai sensi del terzo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 27.

Concessioni per l'esercizio della pesca professionale

Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, nelle acque classificate come principali ai sensi dell'art. 19, l'esercizio della pesca a scopo professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di cooperative di pescatori associati in cooperative o in consorzi.

Le concessioni sono rilasciate con priorità ai pescatori associati in cooperative o in consorzi i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi.

La concessione ha durata non superiore a 10 anni, individua la estensione della riserva, stabilisce limiti e modalità per il suo esercizio ed è rilasciata dalla provincia competente per territorio.

Nelle acque date in concessione è comunque fatto salvo il diritto all'esercizio della pesca a scopo dilettantistico senza oneri aggiuntivi da parte del concessionario.

Art. 28.

Pesca agonistica - Campi di gara

Non possono effettuarsi gare di pesca senza l'autorizzazione dell'amministrazione provinciale competente per territorio.

A tal fine le amministrazioni provinciali stabiliscono, entro il 31 gennaio di ogni anno, i tratti dei corsi e dei bacini di acqua pubblica, in cui possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca agonistica.

Chi intende organizzare gare di pesca agonistica o manifestazioni sui campi di gara come sopra determinati, deve presentare apposita domanda al presidente dell'amministrazione provinciale almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara o manifestazione.

Con l'autorizzazione sono stabiliti gli obblighi cui sono soggetti gli organizzatori e i partecipanti alla gara; la quota delle spese di vigilanza a quelle organizzazioni sprovviste di guardie giurate proprie e di organizzazione a carico degli organizzatori; il periodo in giorni ed ore in cui si svolge la gara o manifestazione, il numero massimo di partecipanti ammessi, le somme da destinare ai ripopolamenti cui sono tenuti gli organizzatori.

Nella ipotesi di cui al presente articolo non valgono le limitazioni di quantità del pescato previsto nel regolamento di pesca.

Ogni provincia dovrà individuare un campo di gare idoneo per gare di carattere nazionale.

Titolo V
PESCA E PISCICOLTURA IN ACQUE PRIVATE

Art. 29.
Disciplina per l'utilizzo delle acque

Nei laghetti, cave o specchi d'acqua esistenti all'interno di aree di proprietà privata, che siano comunicanti con acque pubbliche, in entrata o in uscita, o alimentate da acque sorgive, si applica la disciplina prevista dalla presente legge.

L'utilizzo di dette acque ai fini di piscicoltura, ripopolamento ittico, pesca sportiva a pagamento è consentito previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale competente, la quale accerta l'idoneità delle acque all'utilizzo richiesto.

Con l'autorizzazione vengono stabilite le prescrizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria e per la collocazione di griglie di separazione delle acque private da quelle del bacino idrografico collegato; tali prescrizioni vengono comunicate alla U.L.S.S. competente per territorio.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi è richiesta anche nelle acque gestite da associazioni private nelle quali l'esercizio della pesca è riservato esclusivamente ai soci.

Art. 30.
Autorizzazione per l'esercizio della piscicoltura

L'autorizzazione per l'esercizio della piscicoltura di cui al precedente articolo deve indicare:

a) le generalità del titolare della piscicoltura;
b) la località ove è ubicata la piscicoltura;
c) la superficie del terreno sommerso espressa in ettari;
d) le specie ittiche che si intendono allevare;
e) la presunta produzione e la durata dell'attività.

Art. 31.
Rinvio al regolamento di pesca

La previsione, di cui al regolamento di pesca, concernente le lunghezze minime totali che determinate specie devono aver raggiunto perché la pesca, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati, trova applicazione anche nelle acque private non collegate con quelle pubbliche.

Titolo VI
SANZIONI

Art. 32.
Entità delle sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 50.000 per chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzi consentiti ai titolari di licenza di tipo *B* senza essere munito della relativa licenza ovvero con licenza scaduta;

b) la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per chi esercita la pesca con mezzi e attrezzi consentiti ai titolari di licenza di tipo *A* senza essere munito della relativa licenza ovvero con licenza scaduta;

c) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000 per chi esercita la pesca in periodi orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;

d) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000 per chi esercita la pesca con attrezzi o altri mezzi non consentiti dalla presente legge anche in relazione alla classificazione delle acque;

e) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000 per chi viola i divieti di cui al precedente art. 16 e alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) *l*) ed *o*) del terzo comma dell'art. 18;

f) la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 per coloro che detengono o commerciano pesce vivo o morto, sottomisura o in epoca di divieto, senza autorizzazione.

I trasgressori ai divieti di cui al precedente comma incorrono, oltre che nelle sanzioni sopra previste, nelle seguenti sanzioni amministrative:

a) confisca delle specie ittiche e degli animali acquatici pescati, nonché delle reti e degli attrezzi di pesca che sono serviti a commettere l'infrazione;

b) ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da due a sei mesi. Qualora il trasgressore sia in possesso di licenza rilasciata da autorità diverse dalla regione Umbria, il presidente della provincia competente per territorio provvede a dare comunicazione dell'infrazione all'autorità che ha provveduto al rilascio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Qualora il trasgressore abbia effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non abbia, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportato sanzioni amministrative per infrazione alle leggi sulla pesca, gli viene rimessa la sanzione amministrativa della confisca delle reti e degli attrezzi di pesca, purché gli stessi siano consentiti dalla legge vigente sul territorio regionale.

Il presidente della provincia dispone a quali enti o comunità debba essere assegnato il materiale ittico confiscato che non sia stato rimesso in acqua.

Per ogni altra violazione alle disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 20, si applica la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000.

Per le trasgressioni ed altri divieti contenuti nel regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e relativi regolamenti di attuazione continuano ad essere applicate le sanzioni ivi previste elevate nel minimo fino a L. 30.000 e nel massimo fino a L. 300.000, restando ferme le sanzioni non depenalizzate ivi previste.

Art. 33.
Proventi delle sanzioni

Le somme riscosse ai sensi del precedente art. 32 sono introitate nel bilancio delle singole province, che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.
Adeguamento delle concessioni in atto

Le concessioni di derivazione di acque pubbliche in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate alle disposizioni di cui al precedente art. 17, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.
Durata delle concessioni

La concessione dei diritti esclusivi di pesca di cui alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043 e successive modificazioni e integrazioni è trasformata in concessione di durata decennale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è adeguata a quanto previsto dal comma quarto dell'art. 25, al fine di garantire il libero esercizio della pesca a scopo dilettantistico, ai sensi del quinto comma dello stesso articolo.

Art. 36.
Validità delle concessioni in corso

Le licenze in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza, salvo il disposto del precedente art. 22 sull'uso degli attrezzi consentiti.

Art. 37.

Transito lungo le sponde

Le sponde dei corsi d'acqua, bacini o laghi, anche se arginati, debbono avere un passaggio idoneo per transitare lungo le sponde stesse.

Art. 38.

Legislazione precedente

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione tutte le norme statali in materia di pesca nelle acque interne, ad eccezione di quelle richiamate o che prevedono fattispecie non contemplate dalla presente legge.

Restano fermi comunque i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia.

Sono abrogate le leggi regionali 31 luglio 1978, n. 37; 12 gennaio 1979, n. 5; 11 agosto 1978, n. 41 e successiva legge di proroga 11 maggio 1979, n. 21; 12 gennaio 1981, n. 2 e successiva legge di modifica 4 giugno 1981, n. 30.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 13 luglio 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 5 *luglio* 1982 (*atto n.* 637) *e in data* 13 *giugno* 1983 (*atto n.* 954) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *luglio* 1983.

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1983, n. **26**.

Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 in materia di procedure concorsuali e disciplina del rapporto di impiego del personale delle U.L.S.S.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 20 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge detta norme di attuazione del decreto ministeriale della sanità 30 gennaio 1982 concernente: « Normativa concorsuale del personale delle U.S.L., in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 » e del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali.

Titolo I

CONCORSI DI ASSUNZIONE

Art. 2.

Attivazione delle procedure concorsuali

Le U.L.S.S., con atto deliberativo, presentano annualmente alla giunta regionale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti di organico vacanti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 2 del decreto ministeriale della sanità 30 gennaio 1982, alle date:

a) del 1° gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali compresi nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

ruolo sanitario: tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H, I;*
ruolo tecnico: tabelle *A, B;*

b) del 1° luglio di ogni anno per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle rimanenti tabelle e precisamente:

ruolo sanitario: tabelle *L, M, N;*
ruolo professionale: tabelle *A, B, C, D;*
ruolo tecnico: tabelle *C, D, E, F;*
ruolo amministrativo: tabelle *A, B, C.*

Le richieste di indizione dei concorsi per la copertura di posti di cui al primo comma devono pervenire alla giunta regionale rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.

Le richieste di indizione di concorsi per l'assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I posti di cui al primo e secondo comma per i quali non sia stata presentata richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'art. 13, comma terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 3.

Indizione dei concorsi

La giunta regionale indice annualmente i pubblici concorsi sulla base delle richieste pervenute da parte delle U.L.S.S., nella prima seduta utile rispettivamente al 28 febbraio per i posti di cui alla lettera *a*) del primo comma del precedente art. 1, ed al 31 agosto per i posti di cui alla lettera *b*) del primo comma dello stesso articolo.

Art. 4.

Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente

Le U.L.S.S., per motivate esigenze di carattere urgente, che non possono essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, possono chiedere alla giunta regionale, fuori dai termini prescritti, l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini di cui al precedente art. 2 e dei quali non sia stato possibile prevedere la vacanza per collocamento a riposo.

La giunta regionale indice il concorso solo se i posti vacanti non possono essere coperti mediante l'utilizzazione di graduatoria di concorso già espletato o in via di espletamento.

Art. 5.

Pubblicità dei bandi

La giunta regionale emana i bandi di concorso, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e provvede alla loro diffusione anche tramite le U.L.S.S.

Il bando di concorso può indicare le sedi ed il calendario delle prove di esame. In tal caso non si provvede alla comunicazione di cui all'art. 8, primo comma del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Eventuali modifiche del calendario delle prove dovranno essere comunicate ai candidati nelle forme e nei modi previsti dal citato decreto ministeriale.

Art. 6.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando, direttamente all'ufficio competente, ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.

Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione debitamente sottoscritta con l'indicazione delle U.L.S.S. in cui il candidato è disposto a prestare servizio. Tale indicazione può comprendere una o più o tutte le U.L.S.S. elencate in ordine preferenziale.

Nei concorsi per il personale sanitario medico i candidati devono altresì indicare se sono disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il bando di concorso deve recare l'avvertenza che il termine entro cui le domande devono pervenire è perentorio; le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in

tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande presentate direttamente, l'ufficio competente rilascerà, a titolo di ricevuta, copia debitamente sottoscritta dell'elenco dei documenti e dei titoli allegati alla domanda.

Art. 7.
Registrazione delle domande

Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di arrivo delle domande.

Dopo la scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio competente e l'impiegato addetto all'archivio e protocollo procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.

Nel protocollo di arrivo, dopo la chiusura, sono registrate anche le domande presentate oltre i termini.

Art. 8.
Ammissione dei concorrenti

L'ammissione dei concorrenti è deliberata dalla giunta regionale che dispone, altresì, motivandola, la eventuale non ammissione, tenuto conto degli artt. 1, 3, 4 e 5, secondo comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Art. 9.
Commissione di sorteggio

La giunta regionale, nella deliberazione con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, individua il funzionario cui affidare la presidenza della commissione stessa e, eventualmente, indica le regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio abbia luogo fra un numero di candidati non inferiori a dieci, nonché i dieci nominativi necessari per l'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopracitato art. 7.

Art. 10.
Procedura per il sorteggio

Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i componenti della commissione di sorteggio secondo la seguente procedura: la commissione di sorteggio dispone di un'urna e di dieci palline uguali, ciascuna contrassegnata da un numero compreso tra zero e nove.

Il pubblico ha facoltà di verificare l'urna e le palline numerate.

Prima di ciascun sorteggio viene accertato il numero complessivo degli iscritti nell'ultimo ruolo nominativo regionale appartenenti al profilo professionale, posizione funzionale e qualifica cui si riferisce il sorteggio.

Viene altresì verificato che i nominativi cui si riferisce il sorteggio siano numerati in ordine progressivo.

Per ciascun sorteggio vengono effettuate tante estrazioni quante sono le cifre che compongono il numero complessivo degli iscritti nel ruolo di cui al precedente comma, iniziando dalle unità e proseguendo con le decine, le centinaia, le migliaia e così via.

Se il numero degli iscritti nel ruolo è pari a dieci, lo zero rappresenta quest'ultimo numero; se è superiore a dieci, per l'estrazione dell'ultima cifra si inseriscono nell'urna le palline contrassegnate dallo zero e dai numeri relativi alle decine, centinaia, migliaia rispettivamente corrispondenti al numero degli iscritti.

Il sorteggio di un numero superiore a quello degli iscritti nel ruolo, ovvero di un numero corrispondente ad iscritti che al momento del sorteggio risultino cessati dal servizio o che abbiano presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso, deve essere interamente ripetuto.

Dopo ciascuna estrazione, la pallina estratta deve essere mostrata al pubblico e ricollocata nell'urna.

Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione.

Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio di professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, nonché per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, dello stesso.

Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio, nei locali in cui si svolgono le estrazioni.

Art. 11.
Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici sono nominate con deliberazione della giunta regionale, dalla quale deve risultare l'eventuale delega delle funzioni di presidente delle commissioni stesse da parte del presidente della giunta regionale a un consigliere regionale o a un componente di comitato di gestione delle U.L.S.S. della Regione.

Dalla commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

La giunta regionale sceglie un funzionario amministrativo della Regione o delle U.L.S.S. da nominare quale segretario della commissione, tra il personale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale citato nonché ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal presidente della commissione. Cura altresì la predisposizione delle sedi di esame e delle attrezzature, coordina il personale messo a disposizione della commissione ai sensi del successivo comma.

La giunta regionale individua le U.L.S.S. tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a disposizione il personale per le attività delle commissioni.

Il personale messo a disposizione dalla Regione o dalle U.L.S.S. per l'attività della commissione esaminatrice risponde, per gli adempimenti connessi alle operazioni concorsuali, alla commissione stessa.

Ai componenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici è riconosciuta parità di trattamento in relazione alle funzioni assolte.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche all'apposita commissione prevista dall'art. 41, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 12.
Comitati di vigilanza

I comitati per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati di cui all'art. 6, ottavo comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, sono nominati dalla giunta regionale.

Il segretario deve essere in possesso di qualifica per la quale sia richiesto il diploma di laurea. Il comitato è integrato da due dipendenti del ruolo amministrativo, messi a disposizione dalla Regione o dalle U.L.S.S., di qualifica corrispondente a quella del segretario.

Art. 13.
Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori

Al termine dei lavori della commissione esaminatrice, il presidente trasmette alla giunta regionale i verbali ed ogni altro atto del concorso.

La giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, approva la graduatoria e procede alla dichiarazione dei vincitori.

La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14.
Posti conferibili

Sono conferibili secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse:

a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica citato;

c) i posti che entro la data di nomina della commissione esaminatrice si siano resi vacanti e per i quali l'U.L.S.S. abbia presentato richiesta di copertura nei trenta giorni successivi alla vacanza, esclusi quelli di nuova istituzione;

d) i posti già ricoperti, in base a convenzione con ordini religiosi, da personale che abbia lasciato il servizio entro la data di nomina della commissione esaminatrice per disdetta della convenzione o per altro motivo e non venga sostituito, sempreché l'U.L.S.S. ne abbia chiesto la copertura nei trenta giorni successivi alla vacanza.

Art. 15.

Assegnazione dei vincitori

La giunta regionale, con atto deliberativo, dispone l'assegnazione dei vincitori, secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice in base alle preferenze espresse dai candidati, alle U.L.S.S. in cui risultino posti da conferire dopo i trasferimenti previsti dall'art. 21 della presente legge.

Chi sia inserito nella graduatoria dei vincitori e rifiuti un'assegnazione che rientri nell'elenco delle preferenze espresse viene escluso dalla graduatoria stessa.

Art. 16.

Utilizzazione della graduatoria

Entro un anno dall'approvazione della graduatoria, le U.L.S.S. possono chiedere alla giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria stessa, per la copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi mediante trasferimento interno o comando entro tre mesi dalla vacanza o disponibilità.

Entro gli stessi termini e con le stesse condizioni e modalità può essere richiesta l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura di posti resisi vacanti successivamente al bando esclusi quelli di nuova istituzione.

La giunta regionale, secondo scadenze prefissate nella delibera di approvazione della graduatoria del concorso e dopo aver disposto, ai sensi del successivo art. 21 il trasferimento degli aventi titolo, assegna i candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle U.L.S.S. in cui risultino posti da ricoprire.

Art. 17.

Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate

La percentuale dei posti eventualmente riservati in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con U.L.S.S. della Regione, che cessino il rapporto convenzionale, è stabilita dalla giunta regionale nei relativi bandi, nei limiti indicati dal primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al successivo art. 23 deve essere corredata:

a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo per almeno un anno, entro il biennio precedente la data del bando, nonché l'intervenuto licenziamento per cessazione del rapporto convenzionale;

b) da una attestazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione dell'U.L.S.S. comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

Art. 18.

Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali

Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali, l'apposita commissione di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 formula la graduatoria unica comprendente i vincitori del concorso e gli interessati al trasferimento per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente art. 14, lettera *c*), nonché di quelli che si rendano disponibili a seguito di trasferimenti.

I posti non coperti mediante la graduatoria unica sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Titolo II

TRASFERIMENTI

Art. 19.

Pubblicazione dei posti disponibili

Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Regione, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, notifica alle U.L.S.S. i posti messi a concorso, mediante pubblicazione di apposito bando nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per i posti di personale medico devono essere indicati quelli per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le U.L.S.S. sono tenute a provvedere alla diffusione dei bandi di trasferimento in conformità alle disposizioni della giunta regionale.

Art. 20.

Domande di trasferimento

Le domande di trasferimento ad altra U.L.S.S. della Regione devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale ed inviate per conoscenza al presidente del comitato di gestione dell'U.L.S.S. di appartenenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'apposito bando nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del precedente art. 19. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Il personale laureato, appartenente alle posizioni funzionali intermedie, deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.

Nella domanda devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza le U.L.S.S. richieste anche se non indicate sul bando di trasferimento.

Il personale medico deve altresì indicare se è disponibile ad accettare posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 21.

Graduatoria dei trasferimenti

Prima dell'inizio dei singoli concorsi pubblici, la giunta regionale approva le graduatorie relative ai trasferimenti.

Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il corrispondente concorso, in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione.

Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede la giunta regionale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza. In caso di parità di titoli si applicano i criteri preferenziali stabiliti dalle norme vigenti per i concorsi pubblici.

Con lo stesso provvedimento la giunta regionale dispone il trasferimento presso le U.L.S.S. in cui risultino posti disponibili.

Il trasferimento decorre dal giorno in cui il vincitore del corrispondente concorso allo stesso posto assume servizio, salvo il caso previsto al primo comma del successivo art. 23.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati alle U.L.S.S. interessate e pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Titolo III

ASSUNZIONI DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONALE

Art. 22.

Delega alle U.L.S.S.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle U.L.S.S. la selezione per l'asssunzione di personale appartenente ai seguenti profili professionali:

Ruolo tecnico:

tabella *G*, profilo professionale: agenti tecnici.

Ruolo amministrativo:

tabella *D*, profilo professionale: commessi.

I relativi atti sono adottati dal comitato di gestione.

Art. 23.

Individuazione dei posti da ricoprire

Le U.L.S.S. individuano annualmente, con deliberazione del comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 30 giugno, che intendono ricoprire ai sensi del precedente art. 22.

Ai fini della determinazione dei posti disponibili, si considerano tali solo quelli resisi vacanti per collocamento a riposo, per scadenza o disdetta di convenzioni con ordini religiosi, di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro il successivo 31 dicembre.

La deliberazione di cui al terzo comma deve essere trasmessa entro il 31 luglio alla giunta regionale per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 20 e 21.

Art. 24.

Indizione delle selezioni

Il comitato di gestione dell'U.L.S.S., entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della giunta regionale che dispone i trasferimenti, indice la selezione per la copertura dei posti individuati e non assegnati mediante trasferimento, nonché di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimento, dei quali ritenga necessaria la copertura.

Il bando di selezione deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e diffuso anche con altri mezzi.

Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso, oltre che dei titoli di studio di cui al comma secondo dell'art. 159 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, anche del prescritto titolo abilitativo.

Art. 25.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal comitato di gestione dell'U.L.S.S. ed è composta da un componente del comitato stesso con funzioni di presidente; da un rappresentante della Regione designato dalla giunta regionale; da due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti dell'U.L.S.S., o, in mancanza, tra i dipendenti compresi nel ruolo nominativo regionale, ed uno designato dalle organizzazioni sindacali a livello regionale; da un dipendente della U.L.S.S. del relativo profilo professionale. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'U.L.S.S.

Art. 26

Norme applicabili

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, si applicano le norme della presente legge in materia di concorsi di assunzione e di trasferimento e del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Titolo IV

INCARICHI

Art. 27.

Incarichi

I posti vacanti, purché messi a concorso, e i posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, possono essere ricoperti con incarico.

L'incarico può essere conferito entro tre mesi qualora il posto non lo si sia potuto ricoprire con trasferimento interno o comando.

Salvo revoca o rinuncia, l'incarico, a seconda dei casi, cessa con la copertura del posto a seguito delle procedure concorsuali o con il venir meno del presupposto che l'ha determinato.

Art. 28.

Conferimento di incarichi

L'incarico è conferito dal comitato di gestione dell'U.L.S.S. utilizzando l'ultima graduatoria, anche dopo un anno dalla sua approvazione, secondo l'ordine della stessa.

Ai concorrenti cui sia già stato conferito incarico nella stessa o in altra U.L.S.S. della Regione, o che vi abbiano rinunciato, non può essere conferito altro incarico.

Art. 29.

Conservazione del posto

Al personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito incarico presso la stessa o altra U.L.S.S. della Regione, è conservato il posto ricoperto nell'U.L.S.S. di provenienza per la durata dell'incarico.

Titolo V

NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761

Art. 30.

Competenze della Regione

Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 16, 43, 44, 46, 56, 59 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 31.

Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, è disposto dalla giunta regionale su richiesta del comitato di gestione dell'U.L.S.S. o a domanda dell'interessato.

Il comitato di gestione dell'U.L.S.S. dispone gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

Qualora il dipendente sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie e sia in possesso dei requisiti specifici richiesti per la funzione equivalente nella quale sia utilizzabile, il comitato di gestione acquisito il consenso dell'interessato, propone alla giunta regionale l'adozione del provvedimento.

Art. 32.

Assegnazione di personale per soppressione del posto

Il personale di cui all'art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale presso la U.L.S.S. di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede di ufficio l'U.L.S.S. alla quale il personale appartiene.

Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze alle U.L.S.S. in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.

Qualora non vi siano posti disponibili il personale di cui al primo comma è collocato in disponibilità con provvedimento del comitato di gestione dell'U.L.S.S. di appartenenza ai sensi

degli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, la giunta regionale può disporre con proprio atto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra U.L.S.S. della Regione per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale già collocato in disponibilità.

Il personale trasferito da altra U.L.S.S. della Regione ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'assegnazione, ha titolo di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento i posti di corrispondente profilo, posizione, funzionale, disciplina o qualificazione funzionale, vacanti o di nuova istituzione nell'U.L.S.S. di precedente appartenenza.

Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale.

Le norme di cui al secondo e quinto comma del presente articolo si applicano anche nel caso in cui non sia decorso un biennio dal precedente trasferimento.

Art. 33.

Comando per esigenze di servizio

I posti lasciati disponibili dal personale comandato ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per riconosciute esigenze di servizio, non possono essere coperti per concorso, trasferimento, incarico o altro comando.

Art. 34.

Autorizzazione a comando per aggiornamento tecnico-scientifico

I comitati di gestione delle U.L.S.S., su proposta dell'ufficio di direzione, predispongono semestralmente i programmi delle iniziative di aggiornamento tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i programmi di aggiornamento devono essere presentati alla Regione entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno e devono indicare:

a) gli obiettivi specifici dell'aggiornamento;

b) i servizi interessati;

c) il numero dei dipendenti che, in relazione all'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico-scientifico.

L'autorizzazione è rilasciata con atto della giunta regionale che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Sulla base dell'autorizzazione regionale i comitati di gestione adottano i programmi ed i relativi provvedimenti di comando.

Art. 35.

Riammissione in servizio

La domanda di riammissione in servizio ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è presentata al presidente del comitato di gestione dell'U.L.S.S. di precedente appartenenza. Il comitato di gestione, accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dal richiamato art. 59, trasmette gli atti alla giunta regionale, che adotta il relativo motivato provvedimento.

L'U.L.S.S. comunica alla giunta regionale la data di definitiva immissione in servizio ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali.

Art. 36.

Accordi a livello regionale

Gli accordi concernenti materie o istituti espressamente demandati alla trattativa a livello regionale dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sottoscritti dal presidente della giunta regionale dall'associazione di comuni italiani (A.N.C.I.) e dalle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di lavoro, sono resi esecutivi con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

Art. 37.

Adeguamento delle piante organiche

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 17, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n 761, le U.L.S.S., nella determinazione delle piante organiche di cui all'art. 15, comma nono, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono tenere conto delle esigenze funzionali delle divisioni e servizi nell'ambito dei presidi ospedalieri delle stesse.

La eventuale proposta motivata di trasformazione dei posti di assistente ospedaliero in aiuto corresponsabile e vice direttore sanitario, deliberata dall'organo competente dell'U.L.S.S., deve essere sottoposta alla giunta regionale che adotta il relativo provvedimento, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 38.

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario

In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la giunta regionale indice, su richiesta delle U.L.S.S., concorsi riservati per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline e di vice direttore sanitario.

La giunta regionale, sulla base delle risultanze di lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti risultati idonei di ciascuna U.L.S.S.

La graduatoria unica regionale deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo. Le graduatorie distinte per U.L.S.S., sono utilizzate per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.

Alla copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario si applicano le norme di cui ai titoli primo e secondo della presente legge e del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Art. 39.

Accesso alla posizione funzionale di dirigenti dei servizi di assistenza sanitaria di base

Nei concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base, previsti dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la commissione per la valutazione dei titoli è nominata con deliberazione della giunta regionale ed è composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle U.L.S.S. interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici.

Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla giunta regionale.

Art. 40.

Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente

In applicazione delle norme di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, sono conferiti dalla giunta regionale, mediante concorsi per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto.

I posti vacanti in ciascuna U.L.S.S. sono conferiti prioritariamente ai veterinari in servizio o assegnati alla U.L.S.S.

La valutazione dei titoli è effettuata, in base ai criteri previsti dall'art. 52 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, da una commissione nominata con deliberazione della giunta regionale e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle U.L.S.S. interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.

Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla giunta regionale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per i posti che non risultino già assegnati dalla giunta regionale ai sensi del quarto comma art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 citato, per le U.L.S.S. che abbiano posti vacanti, al personale che risulti in soprannumero a seguito dell'applicazione del terzo comma della stesso art. 66, tenendo conto delle preferenze da questi espresse.

Art. 41.
Trasferimento di collaboratori regionali comandati

In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, i collaboratori regionali di ruolo che prestino servizio in posizione di comando presso U.L.S.S. possono esservi trasferiti decorso almeno un anno dal comando, a condizione che esista la disponibilità di posti di organico corrispondenti alla qualifica di ruolo rivestita.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali si applicano le disposizioni e le tabelle di cui all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il provvedimento di trasferimento e di contestuale iscrizione nei ruoli nominativi regionali è adottato dalla giunta regionale con il consenso del collaboratore e previa intesa con la U.L.S.S. interessata.

L'inquadramento nei ruoli nominativi regionali decorre dalla data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dal ruolo regionale.

Art. 42.
Trasferimenti riservati

Nei concorsi indetti entro il 1° marzo 1985, il 10 per cento dei posti conferibili ai sensi del precedente art. 14, è riservato, in conformità a quanto disposto dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre Regioni.

Il personale interessato deve presentare domanda al presidente della giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 20.

La scelta dei candidati al trasferimento viene effettuata in base ad apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio.

I candidati prescelti concorrono nella selezione per i trasferimenti previsti dagli articoli 19 e seguenti della presente legge, e sono inseriti nella graduatoria, da formularsi ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede la giunta regionale sulla base della graduatoria finale e delle preferenze espresse, in ordine di gradimento, nella domanda. Le sedi non indicate si considerano non accettate.

I bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.

Art. 43.
Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle U.L.S.S.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche delle U.L.S.S. sono assegnati mediante concorso per titoli da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.

Il comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.

La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal comitato di gestione e composta dal presidente del comitato di gestione dell'U.L.S.S., che la presiede, o un componente da lui designato; da un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi; da due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso; da un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso, designato in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'U.L.S.S. appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

Il personale di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 41, è assegnato alle U.L.S.S. in conformità alle procedure di cui al precedente art. 32.

Art. 44.
Conferimento di incarichi per avviso pubblico

Il comitato di gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili può, per eccezionali e inderogabili esigenze assistenziali, conferire incarichi semestrali, rinnovabili una sola volta, su posti vacanti, purché messi a concorso, previa emanazione di apposito avviso pubblico.

Gli incarichi di cui al comma precedente cessano con la copertura del posto messo a concorso ovvero non appena vi sia una graduatoria di pubblico concorso utilizzabile.

L'incarico è conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la copertura del posto e che presenti maggiori titoli da valutarsi con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici.

Per particolari posizioni funzionali di personale non laureato l'U.L.S.S., può stabilire che la selezione avvenga, oltre che per i titoli, sulla base di apposite prove d'esame volte ad accertare il possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti.

L'avviso deve avere la massima diffusione e deve essere pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per il conferimento di incarichi in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, quando manchino graduatorie utilizzabili.

Art. 45.

Per particolari indilazionabili esigenze, adeguatamente motivate, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 16 alle graduatorie di concorsi già banditi dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 13 luglio 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 marzo 1983 (atto n. 853) e in data 13 giugno 1983 (atto n. 951) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 luglio 1983.

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1983, n. 27.

Integrazione alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 46. Norme per il corretto uso del farmaco e per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del servizio sanitario regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 20 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 46, dopo la espressione: «— dall'assessore regionale preposto ai servizi sanitari e socio-assistenziali», sono aggiunte le parole «o consigliere regionale delegato dalla giunta regionale».

Art. 2.

Dopo il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 46, è aggiunto il seguente sesto comma:

«Parimenti le U.L.S.S. possono convenzionarsi con le altre U.L.S.S. per la rilevazione dei dati quali-quantitativi relativi ai consumi farmaceutici per l'informazione sul corretto uso dei farmaci».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 13 luglio 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 *giugno* 1983 (*atto n.* 953) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *luglio* 1983.

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1983, n. 28.

Ulteriore modificazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 61, recante: «Interventi per favorire la realizzazione o la modificazione degli impianti per la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti liquidi da parte dei soggetti di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 319/1976 e della legge regionale n. 9/1979, in attuazione della legge n. 650 del 24 dicembre 1979».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 20 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 4 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 61 è sostituito dal seguente:

«La formale concessione dei contributi è disposta dalla giunta regionale, nel rispetto delle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, erogando il 50 per cento del contributo assegnato dopo l'inizio dei lavori e l'invio della documentazione relativa, stabilita dalla stessa giunta regionale; il restante 50 per cento, a saldo, ad ultimazione dei lavori e dietro presentazione della documentazione relativa, stabilita dalla giunta regionale.

A richiesta dei comuni e dei loro consorzi, per gli impianti di fognatura e di depurazione di loro competenza ammessi ai benefici della presente legge, è consentita l'erogazione di un contributo pari al 40 per cento del totale concesso, ulteriore a quello corrisposto dopo l'inizio dei lavori, dietro presentazione di certificazione del direttore dei lavori sullo stato degli stessi, approvata dall'ente richiedente e illustrante anche le spese effettuate, dalla quale risulti che lo stato di esecuzione dell'opera non è inferiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile all'atto della concessione del beneficio.

A richiesta delle imprese agricole od industriali, per gli impianti di depurazione ammessi ai benefici della presente legge il cui costo finale preventivato superi l'importo ammesso a contributo e comunque sia superiore a lire 300 milioni, è consentita l'erogazione di un contributo pari al 40 per cento del totale concesso, ulteriore a quello corrisposto dopo l'inizio dei lavori, dietro presentazione di certificazione del direttore dei lavori sullo stato degli stessi e illustrante le spese effettuate, nonchè di idonea garanzia fidejussoria nelle forme previste per gli appalti delle opere pubbliche.

Nelle ipotesi previste ai precedenti commi secondo e terzo del presente articolo, il restante contributo a saldo pari al 10 per cento, verrà erogato ad ultimazione dei lavori e dietro presentazione della documentazione relativa, stabilita dalla giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 13 luglio 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 *giugno* 1983 (*atto n.* 960) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 12 *luglio* 1983.

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1983, n. 29.

Disposizioni per la realizzazione di un monumento al partigiano umbro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 20 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di celebrare i valori della Resistenza e di mantenere vivo nel ricordo delle popolazioni il contributo dei partigiani umbri, la Regione promuove la realizzazione di un monumento al partigiano.

Il monumento verrà collocato nel comune di Pietralunga, quale comune umbro decorato per la lotta di liberazione.

Art. 2.

La giunta regionale precede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'indizione di un appalto-concorso secondo le norme della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11.

Art. 3.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 60 milioni in termini di competenza, con iscrizione al cap. 6791, di nuova iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: «Spesa per la realizzazione di un monumento al Partigiano umbro» (titolo 2 - sez. 6 - rubr. 12 - cat. 1 - tipo 1.1 - sett. 6).

All'onere suddetto si fa fronte con quota dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 1982.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1983 sono apportate, in conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA - *In aumento*

Cap. 1 - Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente: L. **60.000.000**.

PARTE SPESA - *In aumento*

Cap. 6791 - Spesa per la realizzazione del monumento al partigiano umbro: L. 60.000.000.

La spesa di cui al primo comma è iscritta nel bilancio pluriennale 1983-85 al settore n. 6, programma n. 6.12, progetto di nuova istituzione n. 6.12.3.01 denominato: « Realizzazione del monumento al partigiano umbro ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 13 luglio 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 *giugno* 1983 (*atto n.* 945) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 12 *luglio* 1983.

(4618)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1983, n. **50.**

Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge,

dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 43, primo comma, dello statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 1.

Imposta sulle concessioni statali

L'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2, è sostituito con il seguente:

« L'imposta sulle concessioni statali, il cui canone è determinato dalla legge, è dovuta dal concessionario nella misura di lire 300 per cento lire del canone di concessione statale ».

Art. 2.

Clausola d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 giugno 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 5 maggio 1983. *Il termine di trenta giorni previsto dalla Costituzione per l'apposizione del visto è scaduto il* 9 *giugno* 1983).

(4306)

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1983, n. **51.**

Assegnazione agli enti locali dei fondi per l'assistenza e il diritto allo studio ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 55/1983 convertito con legge 26 aprile 1983, n. 131.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 del 29 giugno 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Funzioni trasferite agli enti locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 *luglio* 1977, n. 616, *articoli* 25 *e* 45

In relazione a quanto disposto dall'art. 8, comma 2.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1983, n. 131, a ciascun comune sono attribuite per il 1983:

1) una somma pari al contributo ordinario già concesso per il 1982 per le funzioni ad essi trasferite ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

2) una somma pari al 70% del contributo già concesso per il 1982 per le funzioni ad essi trasferite ai sensi dell'art. 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Alla determinazione della spesa per la concessione dei contributi di cui al precedente primo comma, punto 2), si provvede per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Per gli anni 1984 e 1985 la determinazione della spesa, di cui al precedente comma, nonché all'art. 2, lettera *B* punto *a*), della legge regionale 10 giugno 1981, n. 31, sarà effettuata tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8-*bis* del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1983, n. 131.

In deroga a quanto disposto dai precedenti commi, la Regione potrà assegnare ai comuni ulteriori contributi:

a) a decorrere dal 1984 con le modalità previste dall'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 45, per le funzioni di cui al precedente primo comma, punto 1);

b) a decorrere dal 1983 con delibere delle province ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31, per le funzioni di cui al precedente primo comma, punto 2).

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di programmazione e riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali continua ad applicarsi l'art. 1 della predetta legge regionale 25 agosto 1979, n. 45.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e successivi:

a) sul capitolo 1.2.2.1.1.1001 « Contributi ai comuni per le funzioni assistenziali già di competenza regionale e assegnati ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 25 » per le funzioni trasferite ai comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) sui capitoli 1.2.5.1.1.1047 « Attuazione del diritto allo studio — quota saldo ai comuni anno scolastico in corso » e 1.2.5.1.1.1048 « Attuazione del diritto allo studio — acconto ai comuni anno scolastico successivo » per le funzioni trasferite ai comuni ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 giugno 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 maggio 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 18 giugno 1983 prot. n.* 21002/8172).

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1983, n. **52.**

Mutamento della denominazione del comune di Isolato, in provincia di Sondrio, in quella di Madesimo.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 29 giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

La denominazione del comune di Isolato, in provincia di Sondrio, è mutata in quella di « Madesimo ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 giugno 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 18 giugno 1983 prot. n.* 20402/8173).

(4307)

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1983, n. **53.**

Interventi per attività di promozione educativa e culturale.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 30 giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

OBIETTIVI E CAMPI DI INTERVENTO

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in conformità con quanto disposto dagli articoli 47 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, detta norme sulla disciplina delle attività di promozione educativa e culturale da realizzarsi in Lombardia.

2. Le attività di cui al precedente comma, in attuazione delle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 3 dello statuto della Regione, mirano a favorire il pieno sviluppo della personalità dei cittadini ed il progresso civile e culturale della comunità regionale lombarda. A tal fine la Regione attua un sistema coordinato di promozione educativa e culturale in grado di razionalizzare e valorizzare le risorse e le occasioni formative, favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.

3. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dalla Regione direttamente o contribuendo al sostegno di enti, pubblici e privati, compresi quelli di interesse regionale; società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali, di associazioni a larga base rappresentativa e contribuendo alle iniziative promosse dagli enti locali e loro consorzi, nonchè dalle Università della Regione, nel più ampio rispetto del pluralismo culturale.

Art. 2.

Tipologia delle iniziative

1. La regione Lombardia, per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1, promuove la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnici, letterari, artistici, culturali e spirituali mediante:

a) attività volte alla produzione ed alla diffusione della cultura attraverso convegni, mostre, rassegne, corsi ed altre iniziative nel campo delle conoscenze umanisitche, scientifiche e delle diverse manifestazioni della vita sociale;

b) iniziative di orientamento alla lettura ed alle comunicazioni sociali e di sensibilizzazione musicale e teatrale;

c) iniziative dirette al recupero ed alla valorizzazione dei dialetti, della cultura e delle tradizioni del mondo popolare lombardo;

d) corsi monografici legati a specifici interessi della comunità locale;

e) progetti riguardanti situazioni particolari di emarginazione culturale e sociale;

f) ogni altra iniziativa corrispondente alle finalità di cui alla presente legge, ad esclusione delle attività dirette al conseguimento di un titolo o diploma, di istruzione secondaria, universitaria o post-universitaria, nonché di quelle relative all'istruzione artigiana e professionale.

Art. 3.

Attività di supporto

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione promuove, coordina ed attua:

1) indagini conoscitive sui fabbisogni educativi e culturali, sui destinatari, sulla utilizzazione delle strutture e degli strumenti esistenti, nonchè ricerche sulle modalità e sui contenuti degli interventi;

2) iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori addetti alle attività di cui alla presente legge;

3) attività di studio, ricerca, documentazione e diffusione di pubblicazioni e di altri materiali attinenti ai beni culturali ed alle iniziative di promozione educativa e culturale;

4) attività per il recupero e la valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni del mondo popolare in Lombardia;

5) l'informazione sulle attività direttamente svolte dalla Regione e sulle iniziative culturali più rilevanti presenti in Lombardia;

6) convegni, mostre ed altre manifestazioni, anche di carattere celebrativo, di particolare rilevanza regionale.

Art. 4.

Beneficiari

1. I contributi regionali per le finalità di cui alla presente legge possono essere disposti, nel rispetto dell'autonomia e del pluralismo culturale, a favore di:

a) enti locali singoli o associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali;

b) enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali di interesse locale che abbiano finalità statutarie conformi a quelle di cui alla presente legge e che operino senza fine di lucro;

c) istituzioni culturali di interesse regionale, nonché Università e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella Regione.

2. Per i beneficiari di cui al punto *c)* del precedente comma possono essere dati contributi solo per programmi specifici, concordati con la Regione, che interessino precipuamente la comunità regionale.

Titolo II

DELEGA ALLE PROVINCE

Art. 5.

Delega alle province

1. Sono delegate alle province, per i rispettivi territori, le funzioni amministrative per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2 della presente legge, svolte dai soggetti di cui al precedente art. 4, lettere *a)* e *b)*.

2. Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali, i consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi esercitano nel proprio ambito territoriale le competenze spettanti alle province, ai sensi della presente legge.

Titolo III

PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI

Art. 6.

Piano regionale degli interventi

1. La giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone il piano degli interventi per le attività di promozione educativa e culturale e lo trasmette al consiglio per l'approvazione. Il piano contiene:

a) una relazione di sintesi illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti nell'anno precedente;

b) gli obiettivi generali da conseguire a livello regionale e provinciale, con l'indicazione di quelli da realizzare con priorità;

c) i progetti e gli interventi da realizzare direttamente a livello regionale, con i relativi finanziamenti;

d) la determinazione delle iniziative da attuarsi ai sensi dell'art. 3 e l'attribuzione dei rispettivi finanziamenti;

e) la ripartizione per provincia e i fondi per gli interventi di cui al precedente art. 5.

2. Alla giunta regionale è riservata una quota non superiore al 5 per cento del finanziamento complessivo previsto nei capitoli del bilancio annuale per la presente legge da impegnare sul capitolo di cui all'art. 15, comma quarto, lettera *c)* e da destinarsi, con proprie deliberazioni, ad attività non delegate, di particolare rilevanza ed urgenza non previste nel piano.

3. Le province, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento presentano alla giunta regionale, settore cultura-informazione, le proprie proposte di programma, corredate da una relazione di sintesi illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Art. 7.

Funzioni della giunta regionale

1. In sede di esecuzione del piano regionale, la giunta regionale:

a) attiva le iniziative di cui all'art. 3 della presente legge;

b) eroga i contributi per gli interventi relativi ad iniziative di interesse regionale;

c) eroga alle province i finanziamenti determinati dal piano ed una quota non superiore al 3 per cento di detto finanziamento viene trattenuta dalle province per l'espletamento delle funzioni loro delegate;

d) esercita le funzioni amministrative derivanti dalla presente legge e non riservate espressamente ad altri organi della Regione;

e) impartisce istruzioni e direttive per l'attuazione del piano stesso.

2. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Regione a norma della presente legge e procede al compimento dei relativi atti.

Art. 8.

Piani provinciali

1. Le province, sulla base del piano regionale di interventi di cui al precedente art. 6, sentito il consiglio scolastico provinciale, deliberano il piano annuale delle attività di promozione educativa e culturale, tenendo conto delle proposte ed osservazioni espresse dai comuni singoli ed associati, nonché delle proposte degli enti di cui al precedente art. 4, lettere *a)* e *b)*.

2. Il piano provinciale è trasmesso alla giunta regionale ed al consiglio scolastico provinciale.

Art. 9.

Contenuti dei piani provinciali

1. I piani provinciali di cui al precedente art. 8 devono contenere:

a) gli obiettivi generali da conseguire e le priorità di intervento;

b) i singoli programmi di intervento, con le relative previsioni di spesa e con l'indicazione:

degli specifici obiettivi da conseguire;

del contenuto e della durata delle iniziative;

degli ambiti territoriali interessati e dei soggetti eventualmente cointeressati nella realizzazione;

delle modalità del concorso finanziario alle iniziative, anche attraverso l'erogazione di servizi, previo consenso dei beneficiari;

c) l'indicazione dei finanziamenti richiesti per la realizzazione degli interventi previsti nell'arco di tempo indicato.

Art. 10.

Modalità di presentazione dei programmi di attività

1. I soggetti di cui al precedente art. 4, lettere *a)* e *b)*, debbono presentare alla provincia competente per territorio i propri programmi di attività al fine di ottenere i contributi necessari allo svolgimento degli stessi. Devono altresì indicare nei propri programmi che le attività cui essi si riferiscono non sono comprese nei programmi di intervento disciplinati dalle leggi regionali in materia di biblioteche e musei per lo tessso esercizio finanziario.

2. Le province stabiliscono le modalità ed i tempi di presentazione dei programmi di attività ed i requisiti per l'ottenimento dei contributi relativi agli stessi.

3. I soggetti di cui al precedente art. 4, lettera *c)*, debbono presentare entro il 31 ottobre direttamente alla giunta regionale, settore cultura ed informazione, i propri programmi di attività al fine di ottenere i contributi necessari allo svolgimento degli stessi.

4. I programmi di attività dei soggetti di cui ai commi precedenti, debbono contenere:

l'indicazione dei destinatari delle attività;

l'indicazione del periodo di svolgimento delle attività;

l'indicazione dell'eventuale partecipazione di altri enti pubblici o privati al programma di attività;

le previsioni di spesa con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari disponibili;

una copia dell'ultimo bilancio approvato dai competenti organi.

5. Al fine di attuare un sistema coordinato di promozione educativa e culturale:

i soggetti di cui al precedente art. 4, lettera *b)*, sono tenuti a presentare copia dei propri programmi agli enti locali territorialmente competenti;

i soggetti di cui al precedente art. 4, lettera *c)*, sono tenuti a presentare copia dei propri programmi alle province competenti per territorio.

Art. 11.
Utilizzazione dei contributi

1. I contributi erogati in base alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per cui sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità.

2. In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative, la giunta regionale per gli enti di cui all'art. 4, lettera *c*), e la provincia per gli enti di cui all'art. 4, lettere *a*) e *b*), dispone la revoca del contributo ed il suo recupero totale o parziale in correlazione con quanto effettivamente realizzato, con possibilità di riutilizzo per iniziative analoghe entro i termini previsti dalla normativa vigente.

3. Entro tre mesi dal termine delle attività ammesse a contributo, i beneficiari sono tenuti a presentare all'amministrazione competente una realizzazione sull'attività svolta, con l'indicazione analitica delle spese sostenute.

Titolo IV
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 12.
Disposizioni organizzative

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, le funzioni del servizio 29 « Informazione » del settore cultura e informazione, di cui alla legge regionale 9 giugno 1981, n. 29, sono integrate con le attribuzioni specifiche nell'allegato *A* alla presente legge.

2. A seguito di tali integrazioni il servizio « Informazione » assume la denominazione di servizio « Informazione e promozione educativa e culturale » e il servizio « Diritto allo studio ed educazione permanente » quella di servizio « Diritto allo studio e istruzione permanente ».

3. In particolare, le funzioni « Promozione delle iniziative riguardanti l'educazione e l'aggiornamento culturale degli adulti » del servizio 48 « Diritto allo studio ed educazione permanente del settore istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, vengono così modificate:

« orientamento e promozione delle iniziative relative alle attività di istruzione permanente collegate con la scuola ».

Art. 13.
Nuove figure professionali

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, ad integrazione della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, e successive modificazioni, nel livello funzionale V, è istituita la figura professionale 5.7 « Collaboratore socio-culturale »;

2. In conseguenza del disposto di cui al primo comma, l'allegato parte V, di cui all'art. 26 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 e successive modifiche, è modificato dall'allegato *B* alla presente legge.

Art. 14.
Gruppi di lavoro

1. Per i compiti di ricerca e studio attinenti alla programmazione nonché all'attuazione e verifica dei programmi di promozione educativa e culturale previsti nei piani di cui alla presente legge, la giunta regionale può costituire gruppi di lavoro.

2. Ai componenti di tali gruppi è riconosciuto un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 22 novembre 1982, n. 63, ed il rimborso delle spese di viaggio, salvo quanto previsto dall'art. 4 della stessa legge per gli impiegati regionali.

Titolo V
NORMA FINANZIARIA

Art. 15.
Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dei titoli I, II, III della presente legge sono autorizzate, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, spese per:

1) le attività, le iniziative e i progetti di cui al precedente art. 2, a favore di enti pubblici e privati di cui al precedente art. 4, primo comma, lettere *a*) e *b*), delegate alle province ai sensi dell'art. 5 della presente legge, nonché la concessione di contributi pari al 3 per cento di cui al precedente art. 7, primo comma, lettera *c*), a favore delle province per l'espletamento delle funzioni amministrative loro delegate ai sensi della presente legge;

2) le attività, le iniziative ed i progetti di cui al precedente art. 2 a favore di istituzioni di cui al precedente art. 4, primo comma, lettera *c*);

3) le ulteriori attività della Regione di cui al precedente art. 3 e previste nel piano regionale degli interventi di cui al precedente art. 6.

2. Agli oneri derivanti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, dall'attuazione degli articoli 14 e 16 della presente legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e successivi:

a) sul cap. 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » per la costituzione di gruppi di lavoro di cui al precedente art. 14;

b) sul cap. 1.1.2.1.1.313 « Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale » per lo svolgimento di concorsi pubblici di cui al successivo art. 16;

c) sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale per l'immissione nel ruolo organico della giunta regionale del personale assunto con le modalità di cui al successivo art. 16.

3. Alla determinazione della spesa di cui al precedente primo comma di provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

4. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi primo e terzo saranno istituiti i seguenti capitoli con la dotazione finanziaria da determinare ai sensi del precedente terzo comma del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 allo stato di previsione delle spese, parte I, ambito 2, settore 6, finalità 3, attività 3:

a) cap. 1.2.6.3.3.1643 « Contributi alle province per le funzioni delegate per l'attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale »;

b) cap. 1.2.6.3.3.1644 « Contributi per l'attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale a favore delle istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università ed istituti culturali di interesse nazionale con sede nella Regione »;

c) cap. 1.2.6.3.3.1645 « Oneri per le ulteriori attività della Regione per la promozione educativa e culturale ».

Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.
Concorsi

1. Tenuto conto delle necessità operative attinenti all'esercizio delle funzioni regionali in materia di servizi socio-educativi e culturali, il contingente globale ed i contingenti dei singoli livelli funzionali del ruolo del personale della giunta regionale - amministrazione generale, risultano così determinati:

livello 1	—
livello 2	n. 280
livello 3	» 177
livello 4	» 1.013
livello 5	» 992
livello 6	» 518
livello 7	» 609
livello 8	» 746
Totale	n. 4.335

2. Per assicurare l'efficacia e la continuità nello svolgimento delle attività effettuate dagli enti locali nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, sono banditi concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di n. 61 posti del livello funzionale V, figura professionale 5.7 e di 35 posti di livello funzionale VI, figura professionale 6.2 Il consiglio regionale può prescrivere specifici requisiti di partecipazione con la deliberazione di indizione dei concorsi medesimi.

3. Ai concorsi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, salvo quanto disposto dal precedente comma e ad eccezione del limite di età. Non si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 6 e 54 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 e all'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1981, n. 20.

Art. 17.
Assegnazione del personale

1. Il personale immesso in ruolo ai sensi del precedente art. 16, salvo quanto disposto dal successivo comma, e distaccato, in applicazione dell'art. 56 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, presso gli enti delegati in conseguenza della delega delle funzioni regionali di cui all'art. 5 della presente legge e per le esigenze derivanti dai piani di cui ai precedenti articoli 6 e 8, nonché alle esigenze connesse con le attività socio-educative e culturali derivanti dai piani e dai programmi regionali nell'ambito dei servizi culturali e sociali.

2. Possono essere assegnate ai servizi regionali, compresi nell'area dei servizi sociali cui sono attribuite funzioni per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, unità di personale nel limite di un quinto di quelle immesse in ruolo in applicazione del precedente art. 16.

Art. 18.
Abrogazione di norme

1. Con decorrenza 1° gennaio 1984 sono abrogati l'art. 18 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 41, e le parole «nonché degli istituti culturali di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale», di cui all'art. 13, punto *g*) della stessa legge; il punto *e*) dell'art. 12 della legge regionale 12 luglio 1974 n. 39 e le parole «con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale» di cui all'art. 12 punto *i*) della stessa legge; le parole «studio» e «sperimentazione» di cui all'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 58, nonché le parole «anche mediante l'organizzazione dell'animazione teatrale nelle scuole» di cui all'art. 4, primo comma, della stessa legge; le parole «di studio», «di sperimentazione» di cui all'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 75, nonché le parole «promuove iniziative tese alla diffusione della cultura musicale nel mondo della scuola e del lavoro» di cui all'art. 4, secondo comma, della stessa legge, le parole «di studio», «di sperimentazione» di cui all'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 38, nonché le parole «anche in collegamento con istituti culturali che svolgono attività di promozione didattica ed educativa, favorendo l'uso di nuove tecniche di fruizione cinematografica ed audiovisiva» di cui all'art. 4, primo comma, della stessa legge; e, altresì, abrogata la legge regionale 29 gennaio 1979, n. 23.

2. Per le attività in atto e fino al 31 dicembre 1983 si applicano le norme vigenti prima delle abrogazioni di cui ai precedenti commi.

Art. 19.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 giugno 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 23 giugno 1983, prot. n.* 21002/8335).

ALLEGATO *A*

29. Servizio «Informazione e promozione educativa e culturale».

Compete al servizio, oltre alle funzioni specificate nell'allegato, parte seconda, della legge regionale 9 giugno 1981, n. 29, l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali alle funzioni sottospecificate:

predisporre il piano degli interventi per le attività di promozione educativa e culturale; di concerto con gli altri servizi del settore cultura e informazione;

curare gli adempimenti tecnico-amministrativi del piano, di concerto con gli altri servizi del settore;

promuovere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori addetti alle attività di promozione educativa e culturale;

curare l'informazione sulle attività direttamente svolte dalla Regione e sulle iniziative culturali più rilevanti presenti in Lombardia;

promuovere, coordinare e attuare ogni altra iniziativa di promozione educativa e culturale non di competenza di altri servizi del settore culturale e informazione.

ALLEGATO *B*

All'allegato parte V, di cui all'art. 26 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, e successive modifiche, è aggiunta la figura professionale 5.7. «Collaboratore socio-culturale» con la relativa descrizione:

5.7. «Collaboratore socio-culturale».

Assicura, nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura della giunta regionale, lo svolgimento delle attività:

nel campo sociologico e tecnico didattico;
nel campo dell'istruzione permanente;
in materia di informazione e comunicazione;
nel campo della conservazione e valorizzazione dei beni culturali;
nel campo socio-assistenziale;
altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza.

Alla parte intitolata «Accesso dall'esterno, mobilità verticale e orizzontale» si aggiunge:

Livello funzionale 5

Accesso dall'esterno
si aggiunge
5.7. - tutti esclusi quelli ad indirizzo tecnico

Mobilità verticale
si aggiunge
«e per la figura 5.7 per la quale è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore, esclusi quelli ad indirizzo tecnico».

Mobilità orizzontale
si aggiunge
5.7 5.1 Idem, più il possesso del diploma di scuola secon-
5.3 daria superiore, non ad indirizzo tecnico.
5.7

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1983, n. 54.
Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 30 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse della zootecnia minore e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive ed agricole nel

rispetto delle risorse ambientali, la regione Lombardia assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura a valorizzarne i prodotti ed a salvaguardare gli ambienti usati come pascolo per le api, anche come fattore del miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole con particolare riguardo alla frutticoltura, viticoltura e orticoltura.

Art. 2.

1. La Regione finanzia programmi annuali di intervento mediante erogazione di contributi sino ad un massimo del settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi e le iniziative sottoindicati:

a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari;

b) sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria, sulla base di documentazione, dalla stessa rilasciata, comprovante l'avvenuta distruzione;

c) acquisto di macchine ed attrezzature per l'esercizio delle attività apistiche;

d) acquisto di alimenti che si rendessero necessari per la sopravvivenza degli alveari in annate avverse, in proporzione al numero degli alveari denunciati o censiti annualmente;

e) allevamento di api regine selezionate a norma del decreto ministeriale 27 marzo 1951;

f) trasformazione di bugni villici in arnie razionali;

g) svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento nonché di conferenze teorico-pratiche;

h) assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella per il risanamento e la profilassi delle malattie delle api;

i) attività promozionali per la migliore conoscenza dei prodotti della apicoltura di origine lombarda;

l) stampa di pubblicazioni o periodici di carattere apistico.

Art. 3.

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente art. 2:

gli apicoltori singoli o associati che risiedono ed esercitano l'attività sul territorio regionale, per le iniziative di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), e *f*);

le associazioni di apicoltori di cui al successivo art. 13 per le iniziative di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), e *l*).

Art. 4.

1. Le domande per la concessione dei contributi, corredate da copia della denuncia di cui al successivo art. 7, vanno presentate entro il 30 aprile di ogni anno alla giunta regionale che, sentita la competente commissione consiliare, delibera il piano di riparto.

Art. 5.

1. E' istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, la consulta regionale per l'apicoltura composta:

dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste o suo delegato che la presiede;

da undici rappresentanti designati dalle associazioni di apicoltori riconosciute ai sensi del successivo art. 13;

da tre esperti in materia di apicoltura;

dal responsabile del laboratorio apistico regionale operante presso l'Università degli studi di Milano.

2. I componenti la consulta sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato e durano in carica tre anni.

3. La consulta esprime pareri e proposte agli organi della regione circa iniziative, indagini e studi relativi alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 6.

1. E' fatto divieto di effettuare trattamenti antiparassitari:

a) sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;

b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che quest'ultime siano preventivamente sfalciate.

2. La vigilanza sull'osservanza del divieto di cui al precedente comma e svolta dal personale del corpo forestale, dagli agenti di vigilanza in materia di caccia e pesca dipendenti dalle province, dalle guardie ecologiche e da quelle comunali, nonché dagli agenti di polizia giudiziaria che hanno facoltà di accedere in ogni momento agli apiari e alle colture per gli opportuni controlli.

Art. 7.

1. I possessori di alveari di qualunque tipo devono farne denuncia entro il 31 marzo di ogni anno agli enti responsabili dei servizi di zona, di cui alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, territorialmente competenti in relazione alla localizzazione degli alveari stessi, specificando se si tratta di impianti stanziali o nomadi.

2. All'atto della denuncia sarà rilasciato un cartello indicativo, su modello predisposto dalla giunta regionale, da esporre in modo visibile presso gli apiari, sia stanziali che nomadi.

3. E' fatto obbligo agli allevatori di api in bugni villici di trasformarli in arnie razionali, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva sterilizzazione della cera in uso.

Art. 8.

1. Gli enti responsabili dei servizi di zona, tramite le USSL, attuano gli interventi sanitari e profilattici in materia di apicoltura e promuovono periodici accertamenti sanitari sugli apiari anche in collaborazione con gli esperti delle associazioni di cui al successivo art. 13.

2. E' fatto obbligo agli allevatori di api di denunciare all'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio, secondo quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, le seguenti malattie sospette od accertate: acariosi, nosemiasi, peste americana ed europea e varroasi.

3. Agli interventi diagnostici ed a quelli necessari al risanamento provvede l'ente responsabile dei servizi di zona avvalendosi dei laboratori delle sezioni provinciali dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, del laboratorio apistico regionale operante presso l'Università degli studi di Milano e degli esperti apistici delle associazioni di cui al successivo art. 13.

Art. 9.

1. E' fatto obbligo agli allevatori di osservare la distanza tra gli alveari stabilita, in relazione all'intensità della flora nettarifera esistente nelle diverse zone, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato, sentita la consulta di cui al precedente art. 5.

Art. 10.

1. Chiunque venda api vive o provveda al trasferimento di alveari è tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal servizio veterinario dell'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio, che ne attesti la sanità e la provenienza da zona non infetta.

2. I trasferimenti di allevamenti nomadi nel territorio lombardo devono essere preventivamente comunicati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all'ente responsabile dei servizi di zona di destinazione.

3. Nella comunicazione l'apicoltore deve indicare la consistenza dell'apiario, la località di destinazione, la data del trasferimento e la durata della permanenza, allegando copia del certificato sanitario di cui al precedente primo comma.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva specifiche disposizioni regolamentari per la disciplina degli allevamenti nomadi.

Art. 11.

1. Per le violazioni delle prescrizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per le violazioni delle prescrizioni di cui gli articoli 6, primo comma, 7, terzo comma, 8, secondo comma e 10, primo comma;

b) sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire centocinquantamila per le violazioni delle prescrizioni di cui agli articoli 7, primo e quarto comma, 9 e 10 secondo e terzo comma.

2. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono delegati al presidente della provincia competente per territorio che provvede con le modalità previste dalle leggi vigenti; i relativi proventi sono introitati dalle province.

Art. 12.

1. Le associazioni apistiche segnalano le eventuali trasgressioni alle norme della presente legge alle amministrazioni provinciali.

Art. 13.

1. La Regione riconosce con le modalità di cui alla legge regionale 20 novembre 1980, n. 97, le associazioni di apicoltori che abbiano i requisiti previsti dalla legge stessa.

Art. 14.

1. I consorzi apistici, istituiti a norma del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, sono soppressi.

2. La giunta regionale nomina un commissario straordinario, che può essere scelto tra gli apicoltori consorziati, per la liquidazione delle attività di ciascun consorzio.

Art. 15.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 200 milioni, di cui:

a) lire 70 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), e *f*);

b) lire 130 milioni per le iniziative di cui all'art. 2, lettere *g*), *h*), *i*) e *l*).

2. La legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi determina, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, la spesa per la realizzazione delle iniziative di cui al comma precedente lettera *b*).

3. L'onere relativo alle spese autorizzate ai sensi del presente articolo trova copertura nel bilancio pluriennale 1983-85, parte I, attività 3.3.9.2. « Iniziative diverse a favore della zootecnia » tabella relativa a nuovi previsti provvedimenti legislativi.

4. Al finanziamento dell'onere di lire 200 milioni per l'anno 1983 previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione per pari importo del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

5. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 sono istituiti:

a) nella parte 1, ambito 3, settore 3, obiettivo 9:

l'attività 1.3.3.9.2. « Iniziative a favore della zootecnia minore »;

il cap. 1.3.3.9.2.1594 « Contributi alle associazioni di apicoltori per attività promozionali e di assistenza tecnica agli apicoltori, per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento e spese per la stampa di pubblicazioni di carattere apistico »; con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 130 milioni;

b nella parte 2, ambito 3, settore 3, obiettivo 3:

il progetto 2.3.3.9.2. « Iniziative a favore della zootecnia minore »;

il cap. 2.3.3.9.2.1595 « Contributi in capitale ad apicoltori singoli o associati per l'incremento, il miglioramento e la difesa dell'apicoltura » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 70 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 giugno 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 19 *maggio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 24 *giugno* 1983 *prot. n.* 22402/8376).

(4394)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832490)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.